

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1996

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(RUMOR)

DI CONCERTO COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO  
(TAMBRONI)

Concorso dello Stato nelle spese di gestione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna di produzione 1959-60

*Presentato alla Presidenza il 5 febbraio 1960*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con le leggi 30 novembre 1957, n. 1309 e 25 marzo 1958, n. 317, fu disposto lo stanziamento di complessivi 875 milioni di lire, a titolo di concorso dello Stato nelle spese di gestione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva della campagna 1957-58. L'intervento ebbe pieno successo, sia per il quantitativo di olio conferito (quintali 312.597), sia per la influenza esercitata dall'ammasso sull'andamento del mercato. Gli olivicoltori, infatti, nonostante la notevole produzione, poterono realizzare prezzi soddisfacenti, che ripagavano i loro sforzi dopo le molte, ben note difficoltà delle annate precedenti. E ciò, perché l'ammasso volontario, convenientemente assistito dal concorso dello Stato nelle spese di gestione, impedì che il congestionamento dell'offerta all'epoca del raccolto provocasse il crollo dei prezzi a tutto detrimento del reddito agricolo e senza apprezzabile vantaggio per il consumatore (dato che i commercianti possono agevolmente dilazionare e graduare l'immissione delle merci al consumo, mantenendone praticamente costanti i prezzi al minuto).

Ad analogo risultato si è pervenuti per effetto della legge 26 dicembre 1958, n. 1119, con la quale è stato disposto lo stanziamento

di lire 600 milioni, a titolo di concorso dello Stato, nelle spese di gestione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva della campagna 1958-59, pur essendo risultato modesto il quantitativo ammassato (quintali 37.622).

L'importanza dell'ammasso volontario a tutela del reddito agricolo, anche nel settore dell'olio di oliva, era del resto già stata sperimentata in occasione dei precedenti interventi, analoghi a quelli citati, disposti con le leggi 10 dicembre 1953, n. 902, e 20 dicembre 1954, n. 1245.

Sulla base delle cennate esperienze, si ritiene opportuno rinnovare il beneficio del concorso statale nelle spese di gestione per l'ammasso volontario dell'olio di oliva di produzione della campagna in corso, onde poter fronteggiare le difficoltà di mercato che prevedibilmente si manifesteranno anche in questa annata.

A tal fine è stato predisposto il presente disegno di legge con cui si rendono applicabili anche per il 1959 le provvidenze contemplate dalla citata legge 26 dicembre 1958, n. 1119, e si aumenta di 100 milioni la relativa autorizzazione di spesa, in guisa da poter sussidiare, con la risultante disponibilità finanziaria complessiva, l'ammasso di circa 240 mila quintali di olio.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### ART. 1

Le disposizioni della legge 26 dicembre 1958, n. 1119, con la modificazione recata dalla legge 22 ottobre 1959, n. 938, si applicano anche per l'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1959-60

Il limite di spesa complessivo, previsto dall'articolo 2 della citata legge 26 dicembre 1958, n. 1119, è elevato a lire 700 milioni.

### ART. 2.

Alla maggiore spesa di lire 100 milioni, derivante dalla presente legge, si fa fronte mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1959-60.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.